

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3433</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate dal Relatore per la II Commissione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	23
ERRATA CORRIGE	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015.— Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3433*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che in data odierna è stata assegnata alle Commissioni riunite la proposta di legge Ferranti Atto Camera n. 3433, recante modifiche all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'ar-

ticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Trattandosi di una proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte, inoltre, il relatore per la II Commissione ha presentato l'emendamento 1.11 e l'articolo aggiuntivo 1.03 (*vedi allegato 1*) sui quali dovrà esprimere il parere la relatrice per la XI Commissione, che si è già espressa nella seduta di ieri sulle altre proposte emendative. Ricorda, inoltre, che in questa seduta dovranno invece esprimere il proprio parere sul complesso delle proposte emendative presentate il relatore per la II Commissione e il rappresentante del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore per la II Commissione*, ringrazia preliminarmente i colleghi e, in particolare, i deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia,

che hanno presentato proposte emendative dirette ad apportare apprezzabili miglioramenti alla proposta di legge adottata come testo base. Stigmatizza, tuttavia, il fatto che alcuni degli emendamenti presentati da colleghi della maggioranza siano volti a modificare radicalmente il provvedimento in discussione, demolendone l'impianto attraverso la soppressione di numerosi articoli del testo. Al riguardo, sottolinea che l'aspetto più qualificante e nevralgico della proposta di legge in esame è quello relativo alla previsione, sulla falsariga dell'esperienza statunitense, di un sistema di premialità a beneficio di chi effettua le segnalazioni; a suo avviso, infatti, la soppressione di tale disposizione determinerebbe, di fatto, il forte rischio di scoraggiare le segnalazioni stesse, svuotando sostanzialmente il provvedimento dei suoi contenuti più significativi e innovativi.

Ciò premesso, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge in discussione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.11 e dell'articolo aggiuntivo 1.03 da lui presentati. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Verini 1.1, invita al ritiro dell'emendamento Agostinelli 1.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.3. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Pizzolante 1.4, Matarrese 1.5 e Chiarelli 1.6, sugli identici emendamenti Chiarelli 1.7 e Galgano 1.8, nonché sugli emendamenti Rizzetto 1.9 e Dambruoso 1.10. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02, precisando di non condividere le riformulazioni proposte della relatrice per la XI Commissione. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Verini 2.7, Dambruoso 2.1, Chiarelli 2.3, Galgano 2.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 2.4. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 2.5 e Galgano 2.6. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Agostinelli

3.1, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 3.2 e Galgano 3.3. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Galgano 4.1 e Chiarelli 4.2, parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 4.3, nonché parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 4.4 e sugli identici emendamenti Dambruoso 4.5, Pizzolante 4.6 e Chiarelli 4.7. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Verini 5.5, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 5.1 e Pizzolante 5.2, nonché sull'emendamento Dambruoso 5.3, purché riformulati in modo identico all'emendamento Agostinelli 5.4, sul quale esprime parere favorevole. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Dambruoso 6.1 e Verini 6.5, nonché sugli identici emendamenti Chiarelli 6.2 e Galgano 6.3. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 8.1, Dambruoso 8.2 e Pizzolante 8.3; esprime invece parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 8.5 e Dambruoso 8.4. Nel passare alle proposte emendative relative all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Dambruoso 10.1, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 10.2 e Chiarelli 10.3. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 11.1 e Dambruoso 11.2, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 11.3, Chiarelli 11.4 e Dambruoso 11.5. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 12.1, Dambruoso 12.2, Pizzolante 12.3 e Verini 12.5, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.4. Quanto, infine, alle proposte emendative relative agli articoli 13 e 14, esprime parere contrario sull'emendamento Verini 13.1, parere favorevole sugli identici emendamenti Agostinelli 13.2,

Dambruoso 13.3, Chiarelli 13.4 e Pizzolante 13.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Verini 14.1.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice per la XI Commissione*, invita il relatore per la II Commissione a ritirare l'emendamento 1.11 e l'articolo aggiuntivo 1.03, da lui presentati, segnalando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 e sulle proposte di riformulazione dei medesimi articoli aggiuntivi avanzate dalla relatrice per la XI Commissione, a condizione che tali articoli aggiuntivi siano ulteriormente riformulati. In particolare, il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.01, come riformulato secondo le proposte della relatrice per la XI Commissione, è condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche: al capoverso ART. 54-*bis*, comma 3, secondo periodo, le parole: « non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui esigenze investigative o difensive siano ritenute prevalenti dall'autorità giudiziaria » siano sostituite dalle parole: « è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale »; al capoverso ART. 54-*bis*, comma 7, dopo le parole: « per i reati di calunnia o diffamazione » siano aggiunte le seguenti: « o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ».

Fa presente che il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.02, come riformulato secondo le proposte della relatrice per la XI Commissione, è condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche: al capoverso comma 2-*bis*, lettera *d*), dopo le parole: « per i reati di calunnia o diffamazione, » siano aggiunte le seguenti: « o comunque per altri reati commessi con la segnalazione di cui alla lettera *a*) »; al capoverso comma 2-*quater*, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « In tali casi quando risultano elementi di

prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa ».

Sulle restanti proposte emendative, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice per la XI Commissione.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice per la XI Commissione*, esprime parere favorevole sulle proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 avanzate dal rappresentante del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sulle proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 avanzate dal rappresentante del Governo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritira il proprio emendamento 1.2.

Sofia AMODDIO (PD) sottoscrive le proposte emendative Verini 1.1, 1.01, 1.02, 2.7, 5.5, 6.5, 12.5, 13.1 e 14.1.

Antimo CESARO (SCpI), alla luce delle riformulazioni proposte degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02, sottoscrive e ritira tutti gli emendamenti presentati da deputati del gruppo di Scelta Civica per l'Italia.

Alfonso BONAFEDE (M5S) stigmatizza il fatto che, deputati della maggioranza abbiano presentato proposte emendative volte a modificare, in misura radicale, l'impianto della proposta di legge in esame, di iniziativa di un gruppo parlamentare di opposizione. Osserva, infatti, che i contenuti della predetta proposta di legge avrebbero dovuto essere oggetto di una più ampia e costruttiva discussione in seno alle forze politiche, così come avvenuto in occasione dell'approvazione del provvedimento in materia di *class action*. A suo avviso, tale modo di procedere ha, di fatto, precluso all'opposizione di discutere nel merito la proposta di legge in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la necessità di procedere rapidamente nell'esame delle proposte emendative discende dal fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea è calendarizzato a partire dal prossimo lunedì 23 novembre, su richiesta del gruppo M5S.

Sergio PIZZOLANTE (AP) si dichiara radicalmente contrario alla proposta di legge del gruppo M5S perché, diversamente da quanto affermato dai presentatori, essa non configura una sistematizzazione giuridica della materia, ma comporta, piuttosto, la destabilizzazione del sistema tanto nel settore pubblico, dove già esiste una disciplina legislativa, quanto in quello privato. Il provvedimento, fondato, a suo avviso, su una cattiva cultura del sospetto, comporterà la destabilizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese private, consegnate, di fatto, alla giurisdizione dell'Autorità nazionale Anticorruzione. Dichiarando, peraltro, di ritirare gli emendamenti da lui presentati, che risultano, di fatto, superati dalle riformulazioni degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 proposte dalla relatrice per la XI Commissione e dal rappresentante del Governo. Non essendo tuttavia ancora soddisfatto del testo della proposta di legge come risultante dall'approvazione di tali proposte, preannuncia la sua astensione nelle votazioni che si svolgeranno nella seduta odierna e la presentazione di nuove proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di correggere ulteriormente il testo.

Walter VERINI (PD) rammenta che quella in esame è una proposta di legge di iniziativa di un gruppo di opposizione, relativamente alla quale tutti i gruppi parlamentari hanno la facoltà di presentare proposte emendative. Sottolinea, infatti, che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, anche alla luce dell'ampia ed articolata attività conoscitiva svoltasi in seno alle Commissioni riunite, hanno il solo scopo di apportare modifiche migliorative al testo, soprattutto con riferimento alle disposi-

zioni in materia di segnalazioni anonime e a quelle che prevedono l'introduzione di un sistema di premialità a vantaggio di coloro che effettuano le stesse segnalazioni. Con particolare riferimento a tali ultime disposizioni, dichiara di non condividere l'impostazione della proposta di legge in discussione, ritenendo piuttosto che dovrebbero essere previste ulteriori sanzioni a carico di chi effettui segnalazioni che poi si rivelino infondate. Sottolinea, infine, che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02 persegue lo scopo di prevedere misure di tutela in favore del dipendente o del collaboratore che segnali gli illeciti nel settore privato.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore per la II Commissione*, illustra l'emendamento a sua firma 1.11, sottolineando che lo stesso è diretto a introdurre, in senso migliorativo, alcune modifiche all'articolo aggiuntivo Verini 1.01. Rileva, in particolare, che tale proposta emendativa fa riferimento, al comma 2 del nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla segnalazione, anziché alla denuncia. Fa presente, inoltre, che diversamente da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Verini 1.01, la sua proposta emendativa prevede una presunzione di buona fede del dipendente pubblico, quando questi effettui una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che si siano verificati fatti illeciti. Al riguardo osserva che non può essere richiesta allo stesso pubblico dipendente la preventiva valutazione di alta probabilità che la condotta illecita o di abuso, oggetto di segnalazione, si sia verificata. Dichiarando di non condividere la riformulazione proposta dal Governo relativa al comma 4 del predetto articolo 54-*bis*, evidenzia che nell'articolo aggiuntivo a sua firma è previsto che sia a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che ogni provvedimento adottato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, sia motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Ritiene infine che al dipendente, qualora si riveli fondata la segnalazione di illeciti

o di abusi, vadano riconosciute adeguate forme di premialità, in difetto delle quali si determinerebbe il rischio di scoraggiare, di fatto, eventuali segnalazioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nell'associarsi alle osservazioni del relatore per la II Commissione, evidenzia come le proposte emendative presentate dal relatore per la II Commissione e dai deputati del suo gruppo vadano nella direzione di avviare un confronto serio e costruttivo sui contenuti del provvedimento con le forze politiche di maggioranza. Nel ribadire che gli emendamenti presentati dai colleghi di maggioranza hanno invece lo scopo di modificare profondamente, sino a stravolgerla del tutto, la proposta di legge di iniziativa dei deputati del suo gruppo, preannuncia che non parteciperà alle votazioni delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.11 del relatore per la II Commissione e approvano l'emendamento Verini 1.1 (*vedi allegato 2*), risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Walter VERINI (PD) dichiara di accettare le proposte di riformulazione, avanzate dalla relatrice per la XI Commissione e dal Governo, degli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, di cui è primo firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (*Nuova formulazione*), respingono l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore per la II Commissione, nonché approvano l'articolo aggiuntivo Verini 1.02 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Verini 2.7, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 4

sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Verini 5.5, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Approvano, quindi, l'emendamento Verini 6.5, rimanendo preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (*Nuova formulazione*), mentre gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.02 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 12.1 e Verini 12.5, risultando precluso l'emendamento 12.4 del relatore per la II Commissione. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Verini 13.1, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché l'emendamento Verini 14.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di acquisire i pareri di loro competenza.

Rinvio pertanto il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 542 del 17 novembre 2015, a pagina 17, prima colonna, alla quarta riga, la parola: « Businarolo » è sostituita dalle seguenti: « Il Relatore per la II Commissione ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL
RELATORE PER LA II COMMISSIONE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

ART. 54-*bis* – (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*).– 1. Il pubblico dipendente, fuori dei casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, che segnala al responsabile prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli all'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori, trasferito o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie o minacce sul luogo di lavoro o esercitate al di fuori dell'ambito lavorativo e ogni altra forma di ritorsione, che determinino condizioni di lavoro intollerabili. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo

stesso, è considerato tra le misure discriminatorie ed è punibile attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o da chi ne abbia interesse. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3. Si presume la buona fede del dipendente pubblico quando effettua una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che i fatti di cui al comma 1 si siano verificati. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collabora-

tori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

4. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui questi risultino successivamente inesistenti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

6. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

7. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una

sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 60.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.

8. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.

9. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale possono essere irrogate misure sanzionatorie.

10. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma.

11. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla segnala-

zione di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della medesima legge.

12. Il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, salvo che il dolo del segnalante sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 15.

1. 11. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico che ritengano possibile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima;

e) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo, derivanti dalla falsità della segnalazione;

f) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.

2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

2-quinquies. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2-sexies. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante l'applicazione di clausole contrattuali. Nel caso di violazione le suddette clausole sono da ritenersi nulle.

2-septies. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi

ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denunciino reati o irregolarità che comportano un danno erariale ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la

semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

1. 03. Il Relatore per la II Commissione.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Verini, Gnechchi, Ermini, Rosso-mando, Mattiello, Amoddio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 54-bis. – *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).* – 1. Il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segna-

lante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,

l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 5 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.

9. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 7, 8, 9 e 15.

1. 01. *(Nuova formulazione)* Verini, Gnechi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai

sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discrimina-

toria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

1. **02.** (Nuova formulazione). Verini, Ghecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

2. **7.** Verini, Ghecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. **5.** Verini, Ghecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. **5.** Verini, Ghecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 12.

Sopprimerlo.

- ***12. 1.** Chiarelli.

Sopprimerlo.

- ***12. 5.** Verini, Ghecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Verini, Ghecchi, Ermini, Rosso-
mando, Mattiello, Amoddio.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Verini, Ghecchi, Ermini, Rosso-
mando, Mattiello, Amoddio.